



*Agenzia Italiana  
per la Cooperazione allo Sviluppo*

**SEDE DI L'AVANA  
LETTERA DI AFFIDAMENTO**

**Oggetto:** Consulenza del lavoro relativamente alla gestione del personale impiegato tramite contratto di collaborazione e/o di lavoro subordinato- CIG Z582C7AE2

La sede di L'Avana dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, di seguito denominata "Committente", con il presente atto che ha valore di contratto tra le parti, dà incarico allo studio Accounting & Tax Consultancy Services - ATCS, di seguito denominato "Contraente", di svolgere le prestazioni di seguito indicate.

**Art. 1 - Oggetto**

1.1 Il Contraente svolgerà le prestazioni indicate nell'**Allegato 1**.

**Art. 2 -Onorario**

2.1 Per tutta la durata dell'incarico di cui al presente atto, e per ogni risultato dell'attività del Contraente, viene concordato quanto di seguito specificato:

- Euro 30,00 per ogni singolo foglio paga (Mod. F24, elaborazione Mod. UNIEMENS);
- Euro 50,00 Modello CU e trasmissione telematica (annuale per ciascun percipiente);
- Euro 50,00 per comunicazione assunzione/cessazione dipendente/collaboratore;
- Euro 50,00 per trasmissione F24 (mensile)
- Euro 30,00 per elaborazione Mod. 770 (annuale per percipiente);

oltre IVA e Cassa di previdenza Dottori Commercialisti. La tariffa tiene conto del fatto che i fogli paga oggetto di elaborazione afferiscono assunzioni italiane di soggetti fiscalmente residenti in Italia.

2.2 Il Committente si riserva comunque ogni opportuna verifica dell'opera oggetto dell'assistenza professionale prima dell'accettazione della medesima e del pagamento dei relativi compensi.

**Art. 3 - Durata**

3.1 Il contratto comporta l'impegno lavorativo sia nel 2020 in relazione alla gestione del personale assunto o ingaggiato durante tale anno, che nel 2021, con il rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni del sostituto di imposta.

3.2 Il presente contratto diverrà efficace quando il Contraente avrà fatto pervenire l'accettazione dell'incarico all'indirizzo del Committente.

3.3 L'incarico scade nel termine sopra indicato, senza necessità di disdetta da parte del Committente. Non sono ammessi rinnovi o proroghe impliciti o automatici.



#### **Art. 4 - Modalità di esecuzione**

4.1 Il contratto non può essere ceduto a terzi ed è vietato il subappalto.

4.2 Il Contraente si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione contrattuale nel rispetto di tutte le clausole e condizioni qui contenute, nessuna esclusa od eccettuata, nonché delle indicazioni impartite dal Committente.

4.3 Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, il Committente può imporre al Contraente l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto. In tale caso il Contraente non può far valere l'eventuale diritto alla risoluzione del contratto.

4.4 La violazione delle disposizioni del presente articolo da parte del Contraente è considerata grave inadempimento ed è giusta causa di risoluzione contrattuale.

#### **Art. 5 - Termini e modalità di pagamento**

5.1 Il Contraente indica un conto corrente bancario su cui il Committente effettuerà i pagamenti. Il Committente non effettuerà pagamenti con modalità diverse dal bonifico sul suddetto conto corrente.

5.2 Nelle fatture dovrà essere indicato il seguente codice: "CIG Z582C7AE2".

5.3 Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, accertata la regolare esecuzione.

#### **Art. 6 - Contatti e riferimenti**

6.1 Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Mariarosa Stevan.

#### **Art. 7 - Requisiti**

7.1 Il Contraente deve presentare al Committente l'**Allegato 2** compilato in ogni sua parte, attestante l'assenza di motivi di esclusione e il possesso dei criteri di selezione eventualmente indicati nell'Allegato.

7.2 Il Contraente autorizza il Committente a svolgere le verifiche presso le autorità competenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese sul possesso dei requisiti.

7.3 La perdita dei requisiti dichiarati per la selezione o l'accertamento successivo del mancato possesso degli stessi comporta la risoluzione del contratto e l'applicazione di una penale pari al cinque per cento dell'importo contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

#### **Art. 8 - Penali**

8.1 Qualsiasi ritardo del Contraente nell'esecuzione della prestazione oltre i tempi stabiliti dal presente contratto comporta, salvo cause di forza maggiore a lui non imputabili, l'applicazione di una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

8.2 Se il Contraente non ottempera, nell'espletamento dell'incarico, ai termini e alle prescrizioni contenute nel presente contratto, il Committente contesterà per iscritto l'inadempimento, impartendo, se possibile, le indicazioni necessarie per l'osservanza delle disposizioni disattese, assegnando un congruo tempo per presentare eventuali controdeduzioni. In mancanza di spiegazioni idonee, il Contraente dovrà provvedere alle indicazioni impartite e, se non vi ottempererà nei termini indicati, sarà applicata la penale prevista nel paragrafo 8.1.

8.3 La richiesta o il pagamento della penale non esonerano in nessun caso il Contraente dall'adempimento della prestazione contrattualmente prevista.

8.4 Se l'importo delle penali determinato in base al presente articolo raggiunge il 10% dell'importo netto contrattuale o in ogni altro caso in cui, nel corso dell'esecuzione, emergono inadempimenti del Contraente tali da provocare un danno apprezzabile al Committente, il Committente può



risolvere il contratto per grave inadempimento del Contraente e si riserva il diritto di agire per il risarcimento del danno. Il Contraente rimborsa inoltre al Committente l'eventuale maggiore spesa sostenuta dal Committente per far eseguire ad altri la prestazione.

#### **Art. 9 – Risoluzione e recesso**

9.1 Il Committente può risolvere il contratto durante il periodo di validità dello stesso se:

- a) il contratto subisce una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE;
- b) il Contraente si trova in uno dei motivi di esclusione indicati dall'articolo 57 della direttiva 2014/24/UE;
- c) il servizio non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Contraente in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati europei e della direttiva 2014/24/UE;
- d) si verifica uno dei casi di risoluzione per grave inadempimento del Contraente espressamente previsti dalla presente lettera di incarico o altra ipotesi di grave inadempimento del Contraente prevista dalla legge applicabile al presente contratto.

9.2 Il Committente può recedere dal contratto anche se è stata iniziata l'esecuzione della prestazione, dandone comunicazione scritta al Contraente con almeno 10 giorni di anticipo. In tale caso, il Committente rimborsa al Contraente il corrispettivo delle prestazioni correttamente eseguite e acquisite dal Committente, nonché le spese ragionevolmente già sostenute in vista dello svolgimento delle prestazioni non ancora eseguite.

#### **Art. 10 – Protezione dei dati personali e responsabilità**

10.1 Il Contraente assume ogni responsabilità per casi di infortuni e per danni arrecati al Committente in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione. Il Contraente si impegna a garantire la confidenzialità delle informazioni eventualmente acquisite in dipendenza del presente contratto.

10.2 Il Committente garantisce la protezione dei dati personali forniti dal Contraente ai sensi della normativa italiana in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di cui si fornisce un'informativa all'**Allegato 3**.

10.3 Con la sottoscrizione dell'informativa l'Operatore economico presta il consenso al trattamento dei predetti dati personali da parte del Committente, ivi incluse le verifiche previste nel paragrafo 7.2.

10.4 Il Contraente ed il Committente sono responsabili delle violazioni loro imputabili degli obblighi imposti dalla normativa italiana in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

10.5 Le obbligazioni assunte dal Contraente con l'accettazione del presente contratto non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro o di impiego a qualsiasi titolo tra il Committente e il personale utilizzato dal Contraente, né danno luogo a qualsiasi pretesa nei confronti del Committente al di fuori di quanto qui espressamente indicato. Tale personale potrà svolgere esclusivamente le attività previste nel presente documento, non potendosi in alcun modo ritenere autorizzata alcuna altra attività. Il Contraente si obbliga a rendere edotto della presente clausola il personale a qualsiasi titolo impiegato.

#### **Art. 11 – Disposizioni finali**

11.1 Nessuna clausola qui contenuta può essere interpretata come una rinuncia esplicita o implicita alle immunità riconosciute al Committente dal diritto internazionale.


11.2 Il presente contratto è regolato dalla normativa italiana. Per le controversie è competente il foro di Roma.



11.3 Il presente contratto contiene la manifestazione integrale delle obbligazioni del Committente e del Contraente e potrà essere modificato unicamente con altro contratto avente la medesima forma, restando esclusa qualsiasi altra modalità di modifica contrattuale.

L'Avana, 16 marzo 2020

Il Committente



Il Contraente

---

**PRESTAZIONE DA SVOLGERE**  
**(Specifiche tecniche)**

**Allegato 1**

**Gara: CIG Z582C7AE2**

Con la sottoscrizione del presente atto il Contraente si impegna a svolgere i seguenti incarichi:

- 1- Elaborazione Cedolino paga mensile;
- 2- Trasmissione Dm10
- 3- Elaborazione e pagamento del modello F24 relativo al versamento dei contributi e ritenute sul personale, nonché addizionali comunali e regionali;
- 4- Modello 770 autonomi e dipendenti;
- 5- Modello Cud e trasmissione telematica;
- 6- Comunicazione salari per autoliquidazione INAIL (annuale per collaboratori e dipendenti);
- 7- Comunicazione di assunzione UNILAV

Il presente atto prevede la stipula di 3 contratti di collaborazione, a valere sui fondi assegnati a diverse iniziative in gestione diretta di questa Sede. In caso di eventuale contrattazione di altre risorse si potrà integrare l'attuale, se le parti concordano.

Tariffa

| Attività   | Elaborazione in regime ordinario (importi al netto di IVA e Cassa) |
|--|--|
| singolo folio paga (Mod. F24, elaborazione Mod. UNIEMENS)              | € 30,00  |
| Modello CU e trasmissione telematica (annuale per ciascun percipiente) | € 50,00  |
| Assunzione/cessazione dipendente/collaboratore                         | € 50,00  |
| trasmissione F24   | € 50,00  |
| Mod. 770 (annuale per percipiente)                                     | € 30,00  |

